

Verifica dei requisiti per beneficiare del "Saldo e stralcio"

1. ISEE non superiore a 20 mila euro

Le **persone fisiche** che hanno l'**Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila** possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una **percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.**

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- **16% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE fino a 8.500 euro;**
- **20% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;**
- **35% delle somme dovute** a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.**

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.**

Possono aderire al "Saldo e stralcio", sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche i **contribuenti** (solo **persone fisiche**) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la **procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012**

2. Tipologie di debiti definibili

Il provvedimento riguarda i **debiti intestati a persone fisiche**, risultanti dai singoli **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** derivanti dall'**omesso versamento:**

- **di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e dalle attività previste dall'**articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973** e dall'**articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972**, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- **dei contributi** dovuti dagli iscritti alle **casce previdenziali professionali** o alle gestioni previdenziali dei **lavoratori autonomi dell'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 consulta la [sezione dedicata](#).

Attenzione

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di **grave e comprovata difficoltà economica**, anche i contribuenti che hanno **già aderito** alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, **entro il 7 dicembre 2018** tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

Come aderire

Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l’apposita dichiarazione di adesione:

- [alla casella pec della Direzione Regionale](#) di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il [Modello SA-ST](#), debitamente compilato in ogni sua parte, **con particolare attenzione** alla sezione relativa all’**attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica**, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- [presso gli Sportelli](#) di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il [Modello SA-ST](#) debitamente compilato e firmato.

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

Cosa succede dopo aver presentato la Domanda di adesione

1. Accoglimento del “Saldo e stralcio”

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 31 ottobre 2019** una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai **bollettini per il pagamento**.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto **in un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2019, **oppure in 5 rate** così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un **tasso d’interesse pari al 2% annuo** a decorrere dal 1° dicembre 2019.

2. Mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente **entro il 31 ottobre 2019** una “**Comunicazione**” con la quale, **motivando il mancato accoglimento** del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai **debiti definibili** ai sensi dell’**art. 3 del D.L. n. 119/2018**, avverte il contribuente **dell’automatica inclusione** nei benefici della **Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”)** fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Per maggiori informazioni referente Valentina Sorci

info@confartigianatoterni.it Tel. 0744.613311